



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

REGOLAMENTO DEI CORSI PREACCADEMICI



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

Fonti normative

L. 508/99 art. 2 c. 8 lett.c e g
DPR 132/03
DPR 212/05: art. 10 c. 4 lett. G; art. 7 c. 2; art. 12 c. 4
DM 90/09; 124/09; 154/09
Statuto del Conservatorio
Regolamento Didattico del Conservatorio ai sensi dell'art. 10 del DPR 212/05



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

Art. 1

(Istituzione dei corsi pre-accademici)

Il Conservatorio istituisce e organizza corsi pre-accademici, organizzati per cicli di studio, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per accedere ai corsi accademici di primo livello.

Art. 2

(Attivazione dei corsi pre-accademici)

Il Conservatorio, per l'attivazione dei corsi pre-accademici, adotta i seguenti strumenti normativi:

- a) Regolamento di funzionamento dei corsi pre-accademici;
- b) Documento sugli obiettivi di apprendimento con riferimento alle aree formative coinvolte, agli insegnamenti che concorrono ai vari corsi di studio, nell'articolazione del percorso in cicli di studio;
- c) Piani di studio dei vari corsi pre-accademici, con definizione delle aree formative e degli insegnamenti che contribuiscono al corso nonché delle tipologie di attività formative e dell'impegno dello studente;
- d) Programmi d'esame per la certificazione delle competenze, relativamente ad ogni insegnamento in ciascun ciclo.

Art. 3

(Distinzione dei corsi in cicli e livelli di competenza)

1. Nell'ordinamento dei corsi pre-accademici si distinguono tre cicli di studio (I Ciclo, II Ciclo, III Ciclo).
2. Ciascun ciclo di studio può essere suddiviso in livelli¹ secondo le esigenze delle diverse Scuole.
3. Per ciascun ciclo di studio sono individuate le discipline che concorrono al percorso formativo e le rispettive competenze.

Art. 4

(Articolazione didattica)

1. Gli insegnamenti impartiti nei corsi pre-accademici afferiscono a quattro aree disciplinari:
 - Discipline interpretative / Discipline compositive / Discipline didattiche
 - Discipline teorico-analitico-pratiche e discipline multimediali
 - Discipline interpretative d'insieme
 - Discipline musicologiche
2. Ogni area disciplinare può comprendere più discipline.
3. In ciascun ciclo di studi sono attivati gli insegnamenti previsti nella sottostante tabella A.
4. L'acquisizione delle competenze per ciascuna disciplina è indipendente all'interno di ciascun ciclo. È consentita la frequenza di discipline erogate in cicli diversi. Si sconsiglia l'accesso al III ciclo senza aver acquisito le competenze nelle discipline previste dai cicli precedenti.
5. Le strutture didattiche, per quanto di loro competenza, definiscono il piano di studi di ciascun corso individuando il numero delle lezioni e/o le ore annue nel periodo. Il piano di studi sarà sottoposto al Consiglio Accademico per l'opportuna approvazione.
6. Le strutture didattiche definiscono per ciascun ciclo, per ciascuna area disciplinare e per ciascuna disciplina gli obiettivi formativi, le competenze da acquisire e i programmi d'esame, anche in funzione di utenza esterna, proveniente da scuole convenzionate o con studi condotti privatamente, che si rivolga all'istituzione per conseguire una certificazione di livello di competenza.

¹ Identificati da numeri arabi progressivi.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

TABELLA A

Area disciplinare (settori disciplinari)	Discipline	I ciclo (1-3 livelli)	II ciclo (1-2 livelli)	III ciclo (1-3 livelli)
Discipline interpretative (CODI, COMA, COME, COMJ). Discipline compositive (CODC)	Prassi esecutiva e repertori (primo strumento)²	X	X	X
	Prassi esecutiva e repertori (secondo strumento)³	–	X	
Discipline teorico- analitiche-pratiche. (COTP/01, 02, 06)	Teoria, ritmica e lettura cantata	X	X	
	Teorie e tecniche dell'armonia⁴	–	–	X
Discipline multimediali	Lettura della partitura⁵	–	X	X
	Videoscrittura e applicazioni informatiche musicali⁶		X	
Discipline interpretative d'insieme (COMI/01-07)	Formazione corale⁷	X	X	
	Formazione orchestrale oppure Musica da camera oppure Musica d'insieme (per fiati, strumenti ad arco, chitarre, jazz, voci e strumenti antichi)⁸	–	X	
Discipline musicologiche (CODM/04; CODM/07)	Storia e storiografia della musica⁹	–	–	X
	Poesia per musica e drammaturgia musicale¹⁰	–	–	X

²Tutte le scuole strumentali, incluso Canto e Composizione.

³ Due livelli, di 15 ore ciascuno, nella forma dello studio del pianoforte, per tutte le scuole strumentali, incluso Canto e nella forma dello studio del clavicembalo per gli strumenti antichi. Fa eccezione, per la particolarità del piano di studi, composizione. Per i seguenti strumenti: arpa, chitarra, clavicembalo, organo, pianoforte non è previsto lo studio di un secondo strumento.

⁴ Due livelli di 45 ore ciascuno per tutte le scuole strumentali e per Canto. Per Composizione, l'insegnamento è assorbito dalla disciplina caratterizzante.

⁵ Solo per gli studenti di Composizione.

⁶ Un livello di 15 ore per tutti gli studenti, facoltativo.

⁷ Quattro livelli di 15 ore per tutti gli studenti. Non è previsto un esame alla fine dei cicli: l'obbligo si intende assolto con la frequenza e la valutazione espressa dal docente. Gli studenti il cui piano di studi si articola in un numero inferiore di livelli, o che abbreviano il periodo di studio nella disciplina caratterizzante, o che sono impegnati in orchestra, possono ridurre proporzionalmente l'obbligo previsto per Coro.

⁸ Almeno due livelli di 15 ore ciascuno di Orchestra o di Musica d'insieme e da camera per tutti gli studenti. Non è previsto un esame alla fine dei cicli: l'obbligo si intende assolto con la frequenza e la valutazione espressa dal docente. Gli studenti il cui piano di studi si articola in un numero inferiore di livelli o che abbreviano il periodo di studio nella disciplina caratterizzante possono ridurre proporzionalmente l'obbligo previsto per Orchestra, Musica da camera o Musica d'insieme.

⁹ Due livelli di 45 ore ciascuno per tutti gli studenti.

¹⁰ Un livello per gli studenti di Canto e Composizione.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

Art. 5

(Durata dei cicli. Abbreviazioni e ripetenze)

1. In via convenzionale, la durata (semestrale o annuale) dei Cicli è come segue:
 - I Ciclo – 1-3 livelli;
 - II Ciclo – 1-2 livelli;
 - III Ciclo – 1-3 livelli.
2. In presenza di particolari talenti e capacità di studio, la durata può essere ridotta a non meno di tre annualità.
3. In caso di mancato raggiungimento delle competenze indicate nei tempi convenzionalmente previsti, è concesso il prolungamento di un'annualità in ciascun ciclo, al fine di completare la preparazione.

Art. 6

(Accesso ai Corsi. Esami di ammissione)

1. Per essere ammessi ai corsi pre-accademici è necessario presentare domanda al Conservatorio dal 1 al 30 aprile e superare un esame di ammissione che stabilisce la graduatoria dei candidati idonei in rapporto ai posti disponibili.
2. Può essere presentata domanda di ammissione per ciascuno dei tre Cicli nei quali è articolato il Corso. Qualora la domanda sia prodotta per il II o III ciclo, il candidato dovrà o possedere tutte le certificazioni di competenza previste nel piano dell'offerta formativa del corso o sottoporsi ad una verifica che accerterà il livello di competenza posseduto, per i periodi antecedenti; in caso contrario, saranno attribuiti dei debiti formativi per acquisire le competenze non ancora certificate.

Art. 7

(Limiti d'età)

Per l'iscrizione ai corsi pre-accademici non sono posti limiti d'età, ad eccezione del corso di Canto per il quale è consigliato un minimo di anni 16/17 sia per le donne che gli uomini.

Art. 8

(Esami successivi all'ammissione. Valutazioni annuali)

1. Le singole Scuole possono prevedere momenti di verifica successivi all'ammissione, atti ad individuare la persistenza delle motivazioni e la progressione coerente negli studi avviati.
2. Al termine di ciascun livello è prevista una valutazione del docente di ciascuna disciplina frequentata.
3. La valutazione è espressa in decimi: essa è positiva con voto tra 6 e 10, mentre è negativa per qualsiasi voto inferiore a 6.
4. Ogni qualvolta il docente ritenga che lo studente possa conseguire le competenze proprie del livello dell'insegnamento seguito, lo propone per l'accesso alla certificazione di fine ciclo.
5. Lo studente che ottenga due valutazioni negative nello stesso ciclo e per la stessa disciplina caratterizzante non può proseguire gli studi.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

Art. 9

(Sessioni d'esame)

1. Le domande per gli esami di ammissione e di certificazione dovranno essere prodotte entro le scadenze stabilite annualmente e opportunamente rese pubbliche.
2. Gli esami di ammissione si svolgono nella sessione estiva. Nel caso in cui vi fossero ulteriori posti disponibili, potrà essere istituita una sessione suppletiva autunnale.
3. Gli esami di certificazione si svolgono nella sessione estiva, autunnale o invernale.

Art. 10

(Esami di fine ciclo)

1. L'accesso all'esame di certificazione delle competenze, in relazione a ciascun insegnamento che concorre al piano formativo di un corso, avviene:
per gli studenti iscritti
 - a) alla scadenza della durata convenzionalmente prevista per ciascun ciclo, salvo richiesta di rinvio proposta dal docente (cfr. art. 5);
 - b) su proposta dell'insegnante in caso di abbreviazione della durata convenzionalmente prevista per ciascun ciclo (vedi art. 8 c. 4);per i candidati privatisti
 - c) su presentazione di apposita domanda da presentarsi alla segreteria.
2. Il Conservatorio stabilisce programmi di esame finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenza, per gli insegnamenti che concorrono ai corsi pre-accademici.
3. I candidati esterni (privatisti) devono allegare il programma d'esame alla domanda di cui al comma 1 lettera c.
4. Ciascun candidato è valutato dalla commissione con un voto unico espresso in decimi indipendentemente dal numero delle prove d'esame; l'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione di almeno 6 decimi.
5. Lo studente che abbia conseguito una certificazione di fine ciclo può iscriversi al ciclo successivo.

Art. 11

(Certificazioni di livello di competenza)

1. Per gli studenti interni, la certificazione di competenza si dà nella seguente forma:
 - a) denominazione dell'insegnamento;
 - b) ciclo di competenza acquisito;
 - c) data esame;
 - d) valutazione (espressa in decimi);
 - e) obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.
2. Gli studenti esterni possono richiedere certificazione di competenza conseguita presso il Conservatorio che rilascerà attestato nella seguente forma:
 - a) denominazione dell'insegnamento;
 - b) Ciclo di competenza acquisito;
 - c) data esame;
 - d) valutazione (espressa in decimi);
 - e) obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

Art. 12

(Conseguimento degli studi di fascia pre-accademica)

1. Lo studente che abbia ottenuto le certificazioni di competenza per tutte le discipline previste può accedere senza debiti ai corsi di Alta formazione musicale attivati presso il Conservatorio, previo il superamento dell'esame di selezione.

Art. 13

(Tipologie di attività formative)

1. I corsi di formazione pre-accademici si costituiscono nell'azione di insegnamenti che possono assumere varia durata.
2. Le tipologie di attività formative consistono in: lezioni individuali, lezioni a piccoli/grandi gruppi, lezioni teorico-pratiche, laboratori, stage.
2. Per ciascuna disciplina compresa nella tabella A di cui all'art. 4 sub 6 è obbligatoria la frequenza per almeno i 2/3 dell'orario previsto.

Art. 14

(Commissioni d'esame)

1. La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da almeno tre docenti scelti in modo da poter garantire la corretta interpretazione di tutti gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dei candidati.
2. Per ciascun insegnamento è istituita una specifica commissione per l'esame di certificazione di fine ciclo. Ogni commissione è costituita da almeno tre docenti.
3. Le Commissioni sono nominate dal Direttore su proposta delle strutture didattiche.

Art. 15

(Possibilità di transito da ordinamento pre-vigente verso i nuovi corsi pre-accademici)

1. Gli studenti iscritti ai corsi dell'ordinamento pre-vigente possono transitare ai corsi pre-accademici di cui al presente regolamento. L'Istituzione valuta ed eventualmente riconosce le certificazioni acquisite nel precedente contesto, traducendole nel nuovo sistema.
2. Non è concessa la possibilità di transito dai corsi pre-accademici verso i corsi tradizionali dell'ordinamento previgente ad esaurimento.

Art. 16

(Equipotenze tra certificazioni dell'ordinamento previgente e livelli di competenza nella formazione pre-accademica di nuova istituzione)

1. In relazione a ogni possibile dialogo tra la struttura di certificazioni dell'ordinamento pre-vigente, secondo la distinzione di licenze e compimenti, e la struttura di certificazioni di competenza, che è propria dell'ordinamento dei corsi pre-accademici di nuova istituzione, si definisce il seguente schema allegato di equipotenze tra precedenti e nuove certificazioni.
2. Tale schema risulta utile in funzione di richieste di transito dall'ordinamento pre-vigente verso il nuovo ordinamento come anche di innesti, nel percorso di studi, da parte di studenti interessati, che abbiano già acquisito, con il precedente ordinamento, alcuni gradi di studio e connesse certificazioni.
3. È altresì funzionale a rendere possibile il proseguimento della carriera di studi, per candidati privatisti,



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE



CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
EVARISTO FELICE DALL'ABACO

che abbiano maturato certificazioni nell'ordinamento pre-vigente, che potranno trovare organica connessione con lo schema delle nuove certificazioni. Il lavoro svolto e i titoli maturati trovano riconoscimento e capitalizzazione, e forniscono supporto per la prosecuzione degli studi, per l'acquisizione di nuove progressive certificazioni, secondo le nuove forme.

Art. 17

(Contemporanea frequenza di corsi diversi)

1. È possibile iscriversi contemporaneamente sino a un massimo di due corsi pre-accademici, previo superamento di specifico esame di ammissione per ciascuno di essi. La frequenza può realizzarsi anche per accessi conseguiti in anni diversi e per cicli diversi.
2. Possono frequentare un corso pre-accademico anche gli studenti iscritti ai corsi di alta formazione musicale, purché riferiti a Discipline interpretative, compositive o didattiche diverse.
3. È data la possibilità di iscriversi a singoli corsi preaccademici, previo parere positivo del Consiglio Accademico.

Art. 18

(Norme transitorie)

Il presente Regolamento viene applicato in via sperimentale per l'anno accademico 2010-11. Eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie entreranno in vigore dal successivo anno accademico.